

**NOTA METODOLOGICA E RISULTANZE ISTRUTTORIE PRELIMINARI SULLE  
ATTIVITÀ SVOLTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER LE  
VALUTAZIONI QUANTITATIVE PREVISTE DAL MECCANISMO  
INCENTIVANTE DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ TECNICA DEL  
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (RQTI), PER IL BIENNIO DI VALUTAZIONE  
2022-2023, AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' 39/2024/R/IDR**

## Allegato A

### INDICE

<b>1</b>	<b>Premessa .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Percorso istruttorio.....</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>Risultanze dell'attività di monitoraggio e criticità emerse .....</b>	<b>9</b>
	<b>Verifica della sussistenza di casistiche di applicazione delle penalità massime ai sensi della deliberazione 39/2024/R/IDR .....</b>	<b>11</b>
	Mancato invio dei dati 2022-2023.....	11
	Grave incompletezza della documentazione inviata .....	11
	<b>Valutazioni preliminari di ammissibilità al meccanismo incentivante .....</b>	<b>12</b>
	Servizio non gestito/macro-indicatore non applicabile .....	12
	Mancata validazione dei dati da parte dell'EGA.....	13
	Schema di convergenza .....	13
	Istanza per mancanza di prerequisito .....	13
	Istanza per eventi imprevisti e imprevedibili .....	14
	Istanza per aggregazione gestionale .....	14
	Istanza obiettivi cumulati su base biennale .....	15
	Mancato invio della predisposizione tariffaria.....	15
	Omesso versamento a CSEA delle componenti perequative per il settore idrico .....	16
	Mancato rispetto dei termini perentori di invio dei dati di qualità tecnica e della documentazione di supporto per il biennio di valutazione .....	16
	Mancato invio dei dati dell'anno base entro il termine del 31 dicembre 2022 .....	17
	<b>Verifiche relative ai dati e ai documenti inviati.....</b>	<b>17</b>
	Incompletezze o incongruenze .....	18
	Registri incompleti .....	19
	Dichiarazioni non suffragate da evidenze documentali .....	19
	Esclusione dei dati dell'anno base per mancanza di confrontabilità con i dati più recenti	20
	Richiesta di modifica <i>ex post</i> dei dati dell'anno base .....	21
	Richiesta di modifica dei dati successivamente alla pubblicazione della nota metodologica .....	21
	<b>Ammissibilità alle valutazioni del livello di eccellenza .....</b>	<b>22</b>
<b>4</b>	<b>Tavola sinottica delle casistiche e degli esiti regolatori previsti .....</b>	<b>23</b>

## Allegato A

### 1 Premessa

- 1.1 La presente relazione – elaborata nell’ambito del procedimento avviato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) con deliberazione 6 febbraio 2024, 39/2024/R/IDR – evidenzia le caratteristiche e le criticità emerse nel corso dell’istruttoria finalizzata alle valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo VII dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 917/2017/R/IDR, RQTI, come successivamente integrato e modificato (si vedano il *Box 1* e il *Box 2*), seguendo una modalità di analisi in sostanziale continuità con quella descritta nelle note metodologiche predisposte in occasione delle valutazioni quantitative svolte per i precedenti bienni di applicazione, ed in particolare:
- prima applicazione del meccanismo incentivante, riferita al biennio 2018-2019, condotta nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 18 febbraio 2020, 46/2020/R/IDR;
  - seconda applicazione del meccanismo, riferita al biennio 2020-2021, ed avviata con deliberazione 15 marzo 2022, 107/2022/R/IDR.
- 1.2 Nel seguito della Nota sono esplicitati, in corrispondenza delle singole tipologie di criticità riscontrate, gli effetti in termini di applicazione del citato meccanismo incentivante, in coerenza con quanto previsto dalla regolazione in oggetto e con le analisi svolte nel precedente biennio di valutazione.

#### ***Box 1 – Il sistema di indicatori introdotto con deliberazione 917/2017/R/IDR (RQTI)***

La regolazione della qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR è basata su un sistema di indicatori composto da:

- a) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all’ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- b) standard specifici, che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l’applicazione di indennizzi;
- c) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità; l’Autorità ha introdotto i seguenti macro-indicatori:

*i.* macro-indicatore M1 - “Perdite idriche” (cui è associato l’obiettivo di contenimento delle dispersioni, con efficace presidio dell’infrastruttura acquedottistica), definito tenendo congiuntamente conto sia delle perdite idriche lineari (individuata dal rapporto tra perdite idriche totali e lunghezza complessiva della rete di acquedotto), sia delle perdite percentuali (come rapporto tra perdite idriche totali e volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto);

*ii.* macro-indicatore M2 - “Interruzioni del servizio” (cui è associato l’obiettivo di mantenimento della continuità del servizio, anche attraverso una idonea configurazione delle fonti di approvvigionamento), definito come rapporto tra la somma delle durate delle interruzioni annue (ciascuna pesata per il numero di utenti finali, anche indiretti, interessati

## Allegato A

dalla interruzione stessa) e il numero totale di utenti finali serviti dal gestore; l'attivazione di detto macro-indicatore ai fini dell'applicazione del meccanismo di incentivazione è stata prevista a partire dall'anno 2020;

*iii.* macro-indicatore M3 - “Qualità dell'acqua erogata” (cui è associato l'obiettivo di una adeguata qualità della risorsa destinata al consumo umano), definito, secondo una logica multistadio, tenendo conto: i) dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità; ii) del tasso di campioni da controlli interni non conformi; iii) del tasso di parametri da controlli interni non conformi;

*iv.* macro-indicatore M4 - “Adeguatezza del sistema fognario” (cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue), definito - anch'esso secondo una logica multistadio - considerando: i) la frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura; ii) l'adeguatezza normativa degli scaricatori di piena; iii) il controllo degli scaricatori di piena;

*v.* macro-indicatore M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” (cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea fanghi), definito come rapporto tra la quota dei fanghi di depurazione misurata in sostanza secca smaltita in discarica e la quantità di fanghi di depurazione misurata in sostanza secca complessivamente prodotta;

*vi.* macro-indicatore M6 - “Qualità dell'acqua depurata” (cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea acque), definito come tasso di superamento dei limiti dei campioni di acqua reflua scaricata.

Per ciascuno dei citati macro-indicatori l'Autorità ha individuato obiettivi annuali di mantenimento e miglioramento, questi ultimi ripartiti in Classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate ed ha previsto che, in sede di prima applicazione, i richiamati obiettivi siano stabiliti, per il 2018, sulla base del valore assunto dai macro-indicatori all'anno 2016 e, a partire dall'anno 2019, sulla base del valore registrato nell'annualità precedente o, laddove non disponibile al momento della definizione della programmazione degli interventi, sulla base del valore previsto o di quello assunto e validato con riferimento all'annualità più recente.

Con la deliberazione 637/2023/R/IDR, l'Autorità ha rivisto la regolazione della qualità tecnica, mantenendone l'impianto complessivo ma adeguandola, da un lato, alle più recenti novità normative (ed in particolare a quelle legate alle nuove direttive eurounitarie riguardanti, rispettivamente, le Acque Potabili e le Acque Reflue) e, dall'altro, alla sempre maggiore consapevolezza e capacità operativa delle gestioni.

La revisione ha anche preso atto delle sempre maggiori sfide del cambiamento climatico, prevedendo l'inserimento del macro-indicatore M0 – “Resilienza Idrica” che, commisurando i bisogni alle disponibilità idriche, evidenzia l'eventuale necessità di integrare le pianificazioni con infrastrutture di supporto. Il nuovo macro-indicatore, per costruzione, evidenzia anche la necessità di coordinamento tra diversi livelli istituzionali e tra usi concorrenti, incentivando la ricerca di soluzioni comuni. Per tale macro-indicatore l'applicazione dei meccanismi di incentivazione dei livelli di valutazione avanzati e di eccellenza (Stadi III, IV e V) è rinviata al biennio di valutazione 2026-2027.

## Allegato A

### **Box 2 – Il meccanismo incentivante di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR (RQTI)**

Al fine di promuovere lo stabile miglioramento delle condizioni tecniche e gestionali di erogazione dei servizi, l’Autorità, nell’ambito della RQTI, ha introdotto un sistema di incentivazione (speculare per premi e penalità), articolato in fattori premiali o di penalizzazione, da attribuire in ragione delle *performance* dei gestori, individuando:

- a) un meccanismo incentivante (teso a valorizzare i casi di maturità tecnologica e gestionale) che consideri lo stato di efficienza conseguito e che preveda una attribuzione multistadio - base, avanzata e di eccellenza - di incentivi agli operatori appartenenti *ex ante* (per almeno un macro-indicatore) alle classi a cui è associato l’obiettivo di mantenimento del livello di partenza (indicata come “Classe A”);
- b) un meccanismo incentivante (teso a promuovere miglioramenti in casi di criticità tecnico-gestionali da superare) che consideri la variazione dell’efficienza e che preveda una attribuzione multistadio – base e avanzata - di incentivi agli operatori non appartenenti *ex ante* alle fasce a cui è associato l’obiettivo di mantenimento del livello di partenza.

I premi e le penalità di qualità tecnica sottesi al meccanismo di cui sopra sono quantificati, sulla base delle *performance* realizzate in ciascuno dei due anni precedenti, individuando il metodo *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) quale metodologia per l’attribuzione dei punteggi sulla base dei valori assunti dai parametri e dai macro-indicatori, idonea a valutare sia le graduatorie relative allo stato delle prestazioni, per gli Stadi avanzato e di eccellenza, sia le variazioni nelle *performance*, per il solo Stadio avanzato.

Le modalità con cui è disciplinato il meccanismo di incentivazione – classificazione delle *performance*, articolazione delle graduatorie, attribuzione dei punteggi per l’applicazione dei fattori premiali e di penalizzazione, determinazione e valorizzazione dei premi e delle penalità – sono declinate, ai sensi del Titolo 7 della RQTI, rispetto a cinque Stadi di valutazione, di seguito riportati:

- *Stadio I*, caratterizzato da un livello base di fattore premiale (di penalizzazione), in ragione del posizionamento *ex post* della gestione che ne confermi la presenza (che non ne confermi la presenza) in Classe A per ciascun macro-indicatore;
- *Stadio II*, caratterizzato da un livello base di fattore premiale (di penalizzazione) in ragione di un posizionamento *ex post* della gestione che risulti migliore (peggiore) rispetto all’obiettivo di miglioramento definito dall’Autorità in corrispondenza di ciascun macro-indicatore;
- *Stadio III*, caratterizzato da un livello avanzato di fattore premiale (di penalizzazione) agli operatori che risultino, *ex post*, i migliori tre nelle fasce di mantenimento dello status di cui alla Classe A, tenendo conto anche dell’incremento di *performance* (i peggiori tre tra quelli che non hanno confermato il mantenimento dello status all’interno della Classe A) per ciascun macro-indicatore;
- *Stadio IV*, caratterizzato da un livello avanzato di fattore premiale (di penalizzazione) ai tre operatori che risultino aver conseguito, *ex post*, i miglioramenti più ampi (le *performance* peggiori) rispetto agli obiettivi fissati;
- *Stadio V*, caratterizzato da un livello di eccellenza di fattore premiale per i tre migliori operatori con riferimento a tutti i macro-indicatori valutati, di cui almeno uno in Classe A.

## Allegato A

L'erogazione del premio o l'applicazione della penalità per il livello avanzato e il livello di eccellenza (di cui agli *Stadi III, IV e V*) è subordinata all'elaborazione, da parte dell'Autorità, di una graduatoria per ciascuno dei suddetti Stadi, attribuendo a tutti i gestori ritenuti ammissibili al meccanismo di incentivazione un punteggio determinato secondo i criteri fissati dall'articolo 27 della richiamata RQTI.

Alcuni dei parametri individuati dall'Autorità per la quantificazione e valorizzazione dei premi e delle penalità, ai sensi rispettivamente degli articoli 28 e 29 della RQTI, dipendono dalla numerosità e dalle *performance* dei soggetti ammissibili al meccanismo incentivante di ciascuno Stadio, nello specifico:

- con riferimento allo *Stadio I* e allo *Stadio II* rilevano: i) il numero di gestori ammissibili all'erogazione del premio nonché il numero di gestori che non hanno raggiunto l'obiettivo di miglioramento/mantenimento per lo stadio  $S$  e per il macro-indicatore  $m$  ( $N_{S,m}^{+a}$  e  $N_{S,m}^{-a}$ ); ii) il valore massimo della distanza tra livelli effettivi e livelli obiettivo, per ciascun macro-indicatore ( $MaxFail_m^a$ );
- con riferimento allo *Stadio III* e allo *Stadio IV* rilevano: i) il parametro  $rank_{S,m}^+$  che, per ciascuno Stadio  $S = \{III, IV\}$ , e per ciascun macro-indicatore  $m$  risulta pari ad 1 per l'operatore che si classifica in prima posizione, pari a 0,5 per l'operatore che si classifica in seconda posizione, pari a 0,3 per l'operatore che si classifica in terza posizione e valore 0 in tutti gli altri casi; ii) i parametri  $rank_{III,m}^-$  e  $rank_{IV,m}^-$  che, rispettivamente nello *Stadio III* e nello *Stadio IV*, e per ogni macro-indicatore  $m$ , assumono valore 1 laddove il gestore si collochi in ultima posizione, valore 0,5 per la penultima posizione, 0,3 per la terz'ultima posizione e valore 0 in tutti gli altri casi;
- con riferimento allo *Stadio V* rileva il parametro  $rank_V^+$ , che assume valore pari ad 1 per l'operatore che si classifica in prima posizione, pari a 0,5 per l'operatore che si classifica in seconda posizione, pari a 0,3 per l'operatore che si classifica in terza posizione e valore 0 in tutti gli altri casi.

Nell'alveo delle misure previste dalla deliberazione 235/2020/R/IDR per mitigare gli effetti dello stato di emergenza da COVID-19 sulle *performance* delle gestioni, l'Autorità ha adottato elementi di flessibilità nei meccanismi di valutazione delle prestazioni di qualità tecnica e contrattuale, prevedendo, per quanto rileva in questa sede, che gli obiettivi di qualità, riferiti al 2020 e al 2021, fossero valutati cumulativamente su base biennale (in luogo della valutazione annuale ordinariamente prevista dall'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR). Tale decisione è stata successivamente prorogata con la deliberazione 639/2021/R/IDR di aggiornamento del metodo tariffario MTI-3 che, al comma 11.3, ha stabilito l'applicazione di una valutazione cumulativa su base biennale per gli obiettivi di qualità tecnica relativi anche alle annualità 2022 e 2023. La medesima previsione è stata, infine, resa strutturale dalla deliberazione 637/2023/R/IDR che, al comma 1.5, prevede che gli obiettivi di qualità tecnica sono stabilmente valutati in maniera cumulativa su base biennale a partire dall'anno 2024.

## Allegato A

### 2 Percorso istruttorio

2.1 Sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione 39/2024/R/IDR, il procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica (RQTI), per gli anni 2022 e 2023, è articolato in due fasi:

- a) l'identificazione del *set* di gestioni per le quali si possiede un corredo completo di informazioni ai fini della definizione delle graduatorie per gli Stadi III, IV e V di cui all'articolo 26 della RQTI, nonché dell'attribuzione delle premialità e delle penalità riferite a tutti gli Stadi, per il biennio 2022-2023, alla data del 30 aprile 2024, termine perentorio per la conclusione della raccolta dei dati di qualità tecnica (punto 1, lettera *a*) della deliberazione 39/2024/R/IDR);
- b) l'attribuzione delle penalità massime previste dalla RQTI nei diversi Stadi di valutazione<sup>1</sup> per tutte le gestioni che, al momento della definizione delle graduatorie, non abbiano inviato i dati necessari alla valutazione degli obiettivi di qualità tecnica (punto 1, lettera *b*) della medesima deliberazione).

2.2 Nella deliberazione 39/2024/R/IDR sono stati anche confermati gli effetti in termini di applicazione del citato meccanismo incentivante per talune delle tipologie di criticità riscontrate, prevedendo:

- a) l'esclusione dal meccanismo incentivante per le gestioni:
  - i. il cui Ente di governo dell'ambito non abbia validato i dati inviati;
  - ii. con uno o più macro-indicatori per i quali siano state accolte le specifiche istanze previste dalla deliberazione 917/2017/R/IDR al comma 5.3, lettere a) e b), e al comma 5.4;
  - iii. per le quali uno o più macro-indicatori presentino una mancanza di confrontabilità dei dati dell'anno base con i dati più recenti; in tal caso l'esclusione si applica ai soli Stadi I, II e IV;
- b) l'esclusione dalle premialità per le gestioni:
  - i. il cui Ente di governo dell'ambito non abbia trasmesso gli atti di predisposizione tariffaria ai sensi del metodo tariffario *pro tempore*

---

<sup>1</sup> In particolare, la detta deliberazione 39/2024/R/IDR prevede che, per gli Stadi I e II, la formula di cui al comma 29.2 della RQTI sia applicata adottando i medesimi valori dei parametri utilizzati per il gruppo di gestioni per le quali si possiede un corredo completo di informazioni e che il rapporto  $\frac{(M_{m,i}^a - \overline{M}_{m,i}^a)}{MaxFail_m^a}$  sia pari a 1, mentre, per gli Stadi III e IV, la formula di cui al comma 29.3 della RQTI sia applicata equiparandoli alla peggior gestione della graduatoria di cui al punto 1, lettera a) della medesima deliberazione. Inoltre, nei casi in cui non sia stato comunicato il *VRG* relativo alle annualità 2022 e 2023, il medesimo sia determinato adottando una stima parametrica basata sul valore  $VRG_{PM}^a$  di cui al comma 5.1 del metodo MTI-3 aggiornato con deliberazione 639/2021/R/IDR – riferito alle annualità in questione -, ferma restando la possibilità di un ricalcolo della penalità per le gestioni interessate a valle della comunicazione del dato di pertinenza, come validato dal competente Ente di governo dell'ambito; tale stima è parimenti utilizzata, in assenza delle medesime trasmissioni, per la precedente fase sub a).

## Allegato A

- vigente entro la data dichiarata nell'ambito della raccolta dati RQTI, e in ogni caso in data antecedente alla scadenza del 31 ottobre 2024<sup>2</sup>;
- ii. che non abbiano proceduto a versare alla Csea le componenti perequative relative al servizio idrico integrato;
  - iii. per le quali i dati relativi all'annualità 2021 - riferimento per la determinazione degli obiettivi 2022-2023 – siano stati inviati in data successiva al 31 dicembre 2022;
  - iv. per le quali la documentazione e i dati inviati evidenzino incompletezze, incongruenze o non siano suffragati da evidenze documentali, con la precisazione che, laddove le criticità interessino il solo anno base, l'esclusione dalle premialità è riferita ai soli Stadi di valutazione I, II e IV;
  - v. che non abbiano rispettato i termini perentori indicati in eventuali richieste di documentazione aggiuntiva formulate dall'Autorità nel corso dell'istruttoria;
  - vi. che abbiano inviato una richiesta di correzione dei dati di qualità tecnica per gli anni 2022-2023, in data successiva alla pubblicazione della nota metodologica in esito alle risultanze istruttorie preliminari per le medesime annualità;
  - vii. per le quali sia stata inviata una richiesta di modifica *ex post* dei dati dell'anno base, con riferimento ai soli Stadi di valutazione I, II, IV;
- c) l'esclusione dallo Stadio V (di eccellenza) delle gestioni che non posseggono macro-indicatori in Classe A al termine del biennio in considerazione o che non siano valutabili per tutti i macro-indicatori.
- 2.3 Alla data di scadenza (30 aprile 2024) della “Raccolta dati Qualità tecnica – monitoraggio (RQTI 2024)”, di cui al Comunicato dell'Autorità 5 aprile 2024, con la quale sono stati richiesti i dati relativi alle annualità 2022 e 2023, sono pervenuti all'Autorità atti e dati che riguardavano 170 gestioni, che servono una popolazione complessiva pari a circa 49,4 milioni di abitanti, equivalenti a circa l'85,4% della popolazione nazionale<sup>3</sup>, evidenziando in tutte le aree geografiche un incremento generalizzato del tasso di partecipazione rispetto alla raccolta relativa al precedente biennio di valutazione (quando era pari al 84,3%)<sup>4</sup>.
- 2.4 Diversamente dalla procedura adottata per i precedenti bienni di applicazione, in cui era stato inviato ad un gruppo di gestioni (che costituivano oltre la metà del campione) una

<sup>2</sup> Indicata al punto 8 della deliberazione 39/2024/R/IDR.

<sup>3</sup> Sulla base del dato Istat della popolazione 2023.

<sup>4</sup> Con riguardo alla validazione dei dati tecnici, l'Autorità ha previsto che gli Enti di governo dell'ambito:

- validino i dati resi disponibili dai gestori, e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua (comma 3.1 della menzionata deliberazione 917/2017/R/IDR);
- in esito alle attività di cui al precedente alinea, comunichino all'Autorità i dati di qualità tecnica (comma 8.2 della medesima deliberazione).

## Allegato A

comunicazione in cui si richiedeva di fornire ulteriori informazioni di dettaglio, per il biennio in considerazione la raccolta dati prevedeva per tutti i gestori l'invio della documentazione aggiuntiva, in parte rinvenibile nei registri obbligatori ai sensi del Titolo VIII della RQTI, e in parte risultanti da ulteriori documenti specifici (es. fatture, certificati di analisi delle acque potabili e di scarico, tabulati del registro di pronto intervento, registri di carico e scarico, ecc.). Il termine per l'invio di tale ulteriore documentazione, dunque, ha coinciso con quello della raccolta dati (30 aprile 2024).

- 2.5 Considerando anche i dati trasmessi oltre il termine fissato dall'Autorità (5 gestioni), nonché le gestioni ricadenti nella casistica di attribuzione delle penalità massime - ai sensi del punto 1, lettera b) della deliberazione 39/2024/R/IDR - alla data di redazione della presente relazione, risultano pervenuti atti e dati<sup>5</sup> che riguardano 206 gestioni, che servono una popolazione complessiva pari a circa 51,54 milioni di abitanti, equivalenti all'89% della popolazione nazionale. A livello di area geografica, il territorio nel quale si è osservato il maggiore tasso di risposta è il Nord-Est (96,6%), seguito dal Nord-Ovest (96,5%) e dal Centro (96,1%), mentre si sono riscontrate carenze informative nell'area meridionale e insulare (74,7%), secondo quanto riportato nella tavola seguente.

**TAV. 1 Campione di riferimento Raccolta dati monitoraggio qualità tecnica (aree geografiche)**

Area geografica	Numero di gestioni	Popolazione (ab.)	Campione (%)
Nord-ovest	62	15.350.269	96,5%
Nord-est	40	10.148.502	96,6%
Centro	32	11.261.223	96,1%
Sud e Isole	72	14.782.163	74,7%
<b>Italia</b>	<b>206</b>	<b>51.542.157</b>	<b>89,0%</b>

- 2.6 Nel successivo capitolo sono riepilogati gli esiti dell'attività istruttoria condotta per ciascuna tipologia di criticità riscontrata.

### 3 Risultanze dell'attività di monitoraggio e criticità emerse

- 3.1 L'attività istruttoria condotta dall'Autorità ha avuto ad oggetto le seguenti tipologie di verifiche:
- verifica dell'eventuale sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle penalità massime attribuibili – ai sensi della deliberazione 39/2024/R/IDR – ai casi di mancato invio dei dati necessari alla valutazione degli obiettivi di qualità tecnica, riconducendo al medesimo esito anche i casi di grave incompletezza della documentazione trasmessa, qualora essa possa essere considerata assimilabile al mancato invio;

<sup>5</sup> Nel caso di attribuzione delle penalità massime, si tratta di atti e dati riferiti ad annualità precedenti.

## Allegato A

- b) valutazioni preliminari di ammissibilità al meccanismo incentivante in ordine alle singole fasi del servizio idrico gestite dall'operatore (e ai corrispondenti macro-indicatori applicabili), al livello di ottemperanza agli obblighi di trasmissione dei dati tecnici richiesti dall'Autorità ai fini dell'individuazione dei livelli di partenza, all'attività di relativa validazione stabilmente rimessa in capo agli Enti di governo dell'ambito e alle istanze specifiche sottoposte all'attenzione dell'Autorità, all'ottemperanza degli obblighi in materia di tariffaria e di versamento della pertinente componente perequativa, nonché al rispetto dei termini previsti per l'invio dei dati di qualità tecnica;
  - c) verifiche concernenti il rispetto dei criteri stabiliti dalla RQTI, nonché la coerenza e la consistenza dei dati e dei documenti forniti.
- 3.2 Dagli approfondimenti svolti sono emerse, in taluni casi, carenze documentali, incompletezze o incongruenze nei dati, ovvero la presenza di elementi peculiari tali da richiedere valutazioni specifiche.
- 3.3 Nei paragrafi che seguono, in analogia con quanto fatto nel precedente biennio di valutazione, verranno esplicitati gli effetti degli esiti delle verifiche sopra richiamate in termini di applicazione/esclusione - totale o parziale - dal meccanismo incentivante di cui al Titolo VII della RQTI, nonché di ammissibilità o meno al livello di eccellenza, con riferimento al quale, tra le altre condizioni, è previsto che la gestione sia valutabile per tutti i macro-indicatori (in altre parole, l'eventuale esclusione disposta nell'ambito di una delle citate verifiche si riflette anche sulla possibilità di accedere allo Stadio V).
- 3.4 In tutte le casistiche rilevate nell'ambito delle citate analisi, l'esito regolatorio può riguardare uno o più macro-indicatori, ovvero uno o più degli Stadi di valutazione. Invece, le penalità massime di cui al punto 1, lettera b) della deliberazione 39/2024/R/IDR (previste per il caso di mancato invio dei dati di qualità tecnica riferiti al 2022 e al 2023 e per gravi incompletezze della documentazione, assimilabili alla carenza di dati) trovano applicazione con riferimento a tutti gli Stadi nell'ambito dei quali – per ciascun macro-indicatore pertinente – viene valutata la gestione coinvolta (Stadi I e III per i macro-indicatori in Classe A; Stadi II e IV per i macro-indicatori in classi diverse dalla A).
- 3.5 Si ritiene opportuno esplicitare che, nei casi di mancata accettazione delle istanze presentate all'Autorità, l'applicazione del meccanismo incentivante avviene senza considerare nel computo la specifica richiesta avanzata.
- 3.6 Si rammenta, infine, che – come precisato al punto 5 della deliberazione 39/2024/R/IDR – nei casi di perdurante inerzia nell'assolvere agli obblighi previsti dalla regolazione (sia in materia tariffaria che di qualità tecnica), l'Autorità si riserva di proporre al soggetto affidante la sospensione o la cessazione dell'affidamento, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. 20 luglio 2012.
- 3.7 Nei paragrafi che seguono sono descritte le diverse casistiche rilevate, evidenziandone gli esiti regolatori e le motivazioni sottostanti.

## Allegato A

### ***Verifica della sussistenza di casistiche di applicazione delle penalità massime ai sensi della deliberazione 39/2024/R/IDR***

- 3.8 Le casistiche che determinano l'applicazione delle penalità massime sono quelle che rientrano nella definizione resa al punto 1, lettera b), della deliberazione 39/2024/R/IDR, che ricomprende *“tutte le gestioni che non abbiano inviato, entro il termine di cui al successivo punto 2 [(scadenza della raccolta dati di qualità tecnica, fissata il 30 aprile 2024)], i dati e la documentazione necessari alla valutazione degli obiettivi di qualità tecnica sottesi ai macro-indicatori ammessi al meccanismo di incentivazione”*, definite per differenza rispetto alle gestioni di cui alla lettera a) del medesimo punto, ovvero le *“gestioni per le quali si possiede un corredo completo di informazioni ai fini della definizione delle graduatorie”*.
- 3.9 Pertanto, per le gestioni che non hanno inviato i dati necessari, il medesimo punto 1, lettera b), della richiamata deliberazione individua le modalità di calcolo per l'attribuzione delle penalità massime per gli Stadi I, II, III e IV, escludendo contestualmente le medesime gestioni dalla graduatoria dello Stadio V.
- 3.10 Possiamo distinguere i casi di:
- mancato invio dei dati previsti dalla RQTI per gli anni 2022 e 2023;
  - incompletezza della documentazione o gravi incongruenze nei dati o nei calcoli, tali da configurare, di fatto, l'assimilabilità ad un mancato invio.

#### Mancato invio dei dati 2022-2023

- 3.11 Anche per questo biennio alcune delle gestioni che non hanno inviato i dati di qualità tecnica per gli anni 2022-2023, pur avendo inviato i dati dell'anno base o essendo state assoggettate a penalità massima nei bienni precedenti, risultano cessate, sulla base di quanto risulta nell'anagrafica territoriale dell'Autorità, e pertanto sono esonerate dall'applicazione delle penalità massime nel biennio in considerazione.
- 3.12 Per le gestioni ancora operanti rientranti in questa casistica la penalità massima si applica alla totalità dei macro-indicatori pertinenti.
- 3.13 Per le gestioni che hanno proceduto all'invio dei dati di qualità tecnica all'Autorità, sebbene oltre il termine dalla medesima fissato, si rinvia ai paragrafi 3.39 e seguenti.

#### Grave incompletezza della documentazione inviata

- 3.14 Le penalità massime di cui alla deliberazione 39/2024/R/IDR si ritengono applicabili anche ai casi di grave incompletezza della documentazione, ovvero di entità tale da

## **Allegato A**

configurare l'assimilazione alla mancata fornitura dei dati stessi (file di raccolta dati fortemente incompleto, assenza della relazione di accompagnamento).

- 3.15 Nel biennio di valutazione in esame non sono state riscontrate incompletezze di rilevanza tale da qualificare le medesime alla stessa stregua di un mancato invio, riservandosi di trattare le diverse tipologie di incompletezza riscontrate (compreso l'invio di registri fortemente incompleti o i casi di assenza della documentazione di supporto) nell'ambito delle casistiche di esclusione, anziché dell'applicazione delle penalità massime.

### ***Valutazioni preliminari di ammissibilità al meccanismo incentivante***

- 3.16 Le valutazioni di ammissibilità sono state finalizzate ad individuare le casistiche di esclusione dal meccanismo incentivante della RQTI<sup>6</sup>, che afferiscono ai casi di non applicabilità o di applicabilità parziale del meccanismo medesimo.
- 3.17 L'esito di esclusione, totale o parziale, dal meccanismo incentivante può riguardare tutti i macro-indicatori o solo alcuni di essi, come anche può riguardare uno o più Stadi di riferimento per il gestore.
- 3.18 Nei paragrafi che seguono sono elencate puntualmente le casistiche rilevate ed i relativi esiti regolatori.

#### Servizio non gestito/macro-indicatore non applicabile

- 3.19 Il meccanismo incentivante non trova evidentemente applicazione - per uno o più macro-indicatori - per agli operatori che non gestiscono il servizio afferente al detto indicatore (casistica rinvenibile laddove le diverse fasi del servizio idrico siano svolte da più gestori, o per i fornitori all'ingrosso del solo servizio di acquedotto). Analogamente, il meccanismo incentivante non può applicarsi per quei gestori per i quali alcuni macro-indicatori non si applicano: è il caso, ad esempio, degli operatori che, pur gestendo il servizio di depurazione, non hanno impianti di dimensioni sufficienti per applicare il macro-indicatore M6, oppure dei gestori grossisti, ai quali si applica solo il macro-indicatore M1 ai sensi del comma 10.2 della RQTI.
- 3.20 Le medesime gestioni non possono altresì accedere al livello di eccellenza (Stadio V), che prevede la valutazione complessiva delle *performance* per tutti i macro-indicatori di qualità tecnica, in mancanza della quale non è possibile applicare la citata metodologia TOPSIS.

---

<sup>6</sup> Per i macro-indicatori interessati.

## Allegato A

### Mancata validazione dei dati da parte dell'EGA

- 3.21 Come anticipato, con riguardo alla validazione dei dati tecnici, l'Autorità ha previsto che gli Enti di governo dell'ambito competenti territorialmente (di seguito anche EGA) validino i dati resi disponibili dai gestori, e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua (comma 3.1 della menzionata deliberazione 917/2017/R/IDR).
- 3.22 Alla luce della richiamata previsione, non sono ammesse al meccanismo incentivante le gestioni per le quali i dati non siano stati oggetto della citata attività di validazione da parte del competente Ente di governo dell'ambito, risultando mancante un fondamentale elemento dell'istruttoria.

### Schema di convergenza

- 3.23 In caso di applicazione dello schema di convergenza è espressamente previsto un percorso di progressivo recupero della qualità del servizio secondo un programma di impegni ben identificati, inizialmente organizzati nell'arco di 4 annualità (articolo 31 del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio, MTI-3<sup>7</sup>) successivamente ampliate a 6 annualità (articolo 32 del metodo tariffario MTI-4<sup>8</sup>), in coerenza con la durata del periodo regolatorio.
- 3.24 Le gestioni che ricadono in questa casistica, dunque, risultano escluse dalle valutazioni di tutti gli Stadi, dal momento che il meccanismo incentivante non è applicabile finché il percorso non sia ultimato.
- 3.25 Di conseguenza, con la deliberazione 39/2024/R/IDR è stata confermata l'esclusione dall'applicazione delle penalità massime (previste per mancato invio dei dati di qualità tecnica) dei "... *soggetti interessati da perduranti criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione della gestione ai sensi della normativa vigente, per i quali i soggetti competenti adottino le regole previste per lo schema regolatorio di convergenza*", con la precisazione che gli schemi di convergenza di cui all'articolo 32 del MTI-4 sono esclusi senza condizioni, mentre quelli approvati ai sensi dell'articolo 31 del MTI-3, lo sono solo in caso di rispetto delle tempistiche indicate.

### Istanza per mancanza di prerequisite

- 3.26 Il comma 5.3, lettera b), della deliberazione 917/2017/R/IDR prevede la possibilità di formulare apposita istanza *ex-ante* per "la temporanea applicazione del meccanismo incentivante (...) ai soli macro-indicatori per i quali vi sia il rispetto dei prerequisite, precisando gli interventi e la tempistica prevista per superamento, in un arco di tempo predefinito, delle criticità relative ai macro-indicatori per i quali non sono inizialmente verificati i prerequisite".

<sup>7</sup> Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR.

<sup>8</sup> Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR.

## Allegato A

- 3.27 Ne consegue che i macro-indicatori relativi ai servizi per i quali non sia stato conseguito il prerequisite siano temporaneamente esclusi dal meccanismo incentivante. Detta casistica è stata rilevata principalmente per i macro-indicatori M4, M5 e M6, in conseguenza del mancato conseguimento del prerequisite della conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane (art. 22 della RQTI), ma anche (in misura minore) per il macro-indicatore M1, per effetto dell'assenza dei prerequisite sulla disponibilità e affidabilità dei dati di misura dei volumi e dei dati sottesi alla costruzione di detto macro-indicatore (artt. 20 e 23 della RQTI).

### Istanza per eventi imprevisti e imprevedibili

- 3.28 Per tener conto della presenza di eventi imprevisti e imprevedibili, il comma 5.4 della deliberazione 917/2017/R/IDR prevede che possa essere formulata *ex-post* “*motivata istanza di deroga dalle disposizioni concernenti (...) il meccanismo incentivante, nel caso in cui il mancato rispetto dei medesimi standard sia dovuto al verificarsi di eventi imprevisti e imprevedibili e comunque al di fuori della sfera di responsabilità del gestore*”. Laddove, dunque, l'EGA, in accordo con il pertinente gestore, abbia ritenuto di ricorrere alla facoltà prevista dalla disposizione appena richiamata, e tale motivazione sia stata ritenuta accoglibile dall'Autorità, ne deriva l'esclusione dall'intero meccanismo incentivante per il macro-indicatore interessato.
- 3.29 Nel primo biennio di applicazione del meccanismo incentivante (2018-2019) - erano state assimilate alla fattispecie in commento anche situazioni in cui, pur non essendo stata presentata all'Autorità una specifica istanza ai sensi del comma 5.4 della deliberazione 917/2017/R/IDR, erano state prodotte, in sede di istruttoria, evidenze circa il verificarsi di eventi eccezionali “*al di fuori della sfera di responsabilità del gestore*” che avevano determinato il verificarsi di un numero non irrilevante di eventi negativi, tali da suggerire l'opportunità di escludere il macro-indicatore dal meccanismo incentivante. Nelle istruttorie del corrente biennio, in analogia con il precedente 2020-2021, tutte le gestioni sono state ricondotte alla casistica in esame a fronte di formale istanza presentata dall'EGA.

### Istanza per aggregazione gestionale

- 3.30 In questa casistica sono stati ricompresi i soggetti che hanno presentato istanza *ex ante*, ai sensi del comma 5.3, lett. a) della deliberazione 917/2017/R/IDR, per aver finalizzato significative operazioni di aggregazione gestionale a partire dal 1° gennaio 2021, nonché i soggetti per i quali sia stata eventualmente rinnovata l'istanza presentata nel precedente biennio di valutazione.
- 3.31 Tale istanza prevede la temporanea applicazione del meccanismo incentivante al perimetro gestionale preesistente all'aggregazione, per un arco di tempo predefinito, al fine di evitare effetti di disincentivo all'aggregazione stessa.
- 3.32 Ne consegue che:

## Allegato A

- il gestore acquisito, non più esistente in quanto tale, è escluso dal meccanismo di incentivazione;
  - dalla valutazione del gestore aggregante è esclusa la quota parte di dati afferente al gestore acquisito<sup>9</sup>.
- 3.33 I dati comprensivi della/e gestione/i aggregata/e sono stati richiesti, invece, nei fogli di raccolta dati denominati con il suffisso “\_637”, in cui i macro-indicatori sono stati calcolati ai sensi delle RQTI modificata con le nuove previsioni introdotte dalla deliberazione 637/2023/R/IDR, e che costituiscono i valori di base per il meccanismo di incentivazione del successivo biennio 2024-2025.

### Istanza obiettivi cumulati su base biennale

- 3.34 Questa casistica fa riferimento all’istanza, ai sensi del comma 5.3, lett. c) della deliberazione 917/2017/R/IDR, “*per la temporanea definizione di obiettivi di miglioramento da valutare cumulativamente su base biennale, in luogo delle verifiche annuali, in caso di rilevanti attività di realizzazione tali da poter generare forme di discontinuità nel progressivo miglioramento delle performance gestionali*”. In tali casi era previsto che i gestori:
- fossero esclusi dal meccanismo incentivante per la prima annualità del biennio;
  - fossero valutati su base cumulata per la seconda annualità del biennio.
- 3.35 Tuttavia, come anticipato in precedenza, a partire dal biennio di applicazione 2020-2021<sup>10</sup>, è stata prevista la valutazione cumulativa su base biennale, in luogo della valutazione annuale ordinariamente prevista dall’Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR. Peraltro, il comma 1.5 della deliberazione 637/2023/R/IDR ha reso strutturale la prassi della valutazione cumulativa biennale a partire dall’anno 2024. Ne deriva, pertanto, che gli effetti dell’istanza in oggetto vengono, d’ufficio, applicati a tutte le gestioni considerate.

### Mancato invio della predisposizione tariffaria

- 3.36 Come previsto dalla deliberazione 39/2024/R/IDR (punto 3, lettera b), alinea i.), inoltre, si è ritenuto che non possano essere ammesse alle premialità anche quelle gestioni che, pur avendo inviato i dati di qualità tecnica nei termini previsti<sup>11</sup>, non abbiano trasmesso gli atti di predisposizione tariffaria ai sensi del metodo tariffario *pro tempore* vigente –

---

<sup>9</sup> È pertanto il gestore aggregante che presenta l’istanza.

<sup>10</sup> Come previsto dalla deliberazione 235/2020/R/IDR, che ha adottato elementi di flessibilità nei meccanismi di valutazione delle prestazioni di qualità tecnica e contrattuale, per mitigare gli effetti dello stato di emergenza da COVID-19 sulle performance delle gestioni. Tale decisione è stata successivamente prorogata con deliberazione 639/2021/R/IDR (comma 11.3), che ha stabilito l’applicazione di una valutazione cumulativa su base biennale per gli obiettivi di qualità tecnica relativi alle annualità 2022 e 2023.

<sup>11</sup> E non ricadenti in altre casistiche di applicazione della penalità massima.

## Allegato A

che per le annualità in considerazione è il metodo MTI-4 approvato con deliberazione 639/2023/R/IDR - entro la data dichiarata nell'ambito della raccolta dati RQTI, e in ogni caso in data antecedente al 31 ottobre 2024<sup>12</sup>. Tale mancanza, infatti, determina la non conformità della gestione alla regolazione vigente, con conseguente esclusione dai benefici della medesima.

### Omesso versamento a CSEA delle componenti perequative per il settore idrico

- 3.37 È, inoltre, preclusa l'attribuzione di premialità – in tutti gli Stadi di valutazione - ai gestori che non sono risultati in regola con il versamento delle componenti perequative per il settore idrico<sup>13</sup>.
- 3.38 CSEA ha dunque provveduto ad inviare l'elenco delle gestioni che risultano aver omesso uno o più versamenti tra quelli già arrivati a scadenza. Tra di esse sono incluse situazioni in cui il mancato versamento è dovuto anche ad una o più omesse dichiarazioni, presupposto necessario per la corretta effettuazione dei pagamenti.

### Mancato rispetto dei termini perentori di invio dei dati di qualità tecnica e della documentazione di supporto per il biennio di valutazione

- 3.39 Come argomentato nelle precedenti Note metodologiche<sup>14</sup>, l'individuazione di un termine perentorio per la trasmissione dei dati e della documentazione aggiuntiva a corredo risulta requisito fondamentale per assicurare la parità di trattamento, nonché un adeguato approfondimento istruttorio alle gestioni valutate. Ciò assume rilievo in particolare per gli Stadi di livello avanzato e di eccellenza (Stadi III, IV e V), in ragione sia dell'impatto economico del meccanismo incentivante – che prevede l'attribuzione di premi per i tre gestori meglio posizionati in ciascuna graduatoria e, specularmente, la comminazione di penalità per i gestori posizionati nelle tre posizioni più basse – sia per l'effetto reputazionale delle medesime graduatorie, che potrebbe dar luogo a comportamenti opportunistici legati all'invio tardivo dei dati da parte di talune gestioni al fine di non essere oggetto del processo di valutazione.
- 3.40 Per le motivazioni indicate nei precedenti paragrafi 3.8 e seguenti - che evidenziano come le casistiche di applicazione delle penalità massime (punto 1, lettera b) della deliberazione 39/2024/R/IDR) siano definite per differenza rispetto alle “*gestioni per le quali si possiede un corredo completo di informazioni ai fini della definizione delle graduatorie*” (precedente lettera a) della medesima deliberazione) - anche nel presente

---

<sup>12</sup> Come indicato al punto 8 della deliberazione 39/2024/R/IDR.

<sup>13</sup> Si evidenzia che il versamento a CSEA delle componenti tariffarie perequative è anche condizione di ammissibilità per l'aggiornamento tariffario, come previsto dal comma 9.6 della deliberazione 639/2023/R/IDR recante il metodo tariffario MTI-4. Non rientrano, invece, in questa casistica i gestori non tenuti al versamento delle componenti perequative, dal momento che non fatturano agli utenti finali.

<sup>14</sup> Allegate alla delibera 98/2022/R/IDR per il biennio di valutazione 2018-2019 e alla deliberazione 303/2023/R/IDR per il biennio 2020-2021.

## Allegato A

biennio di valutazione si è ritenuto di esentare dall'applicazione delle penalità massime le gestioni che hanno comunque inviato i dati di qualità tecnica 2022-2023, seppure oltre il termine perentorio del 30 aprile 2024. Tali gestioni, tuttavia – fatte salve le altre casistiche di applicazione delle penalità massime - non possono essere ammesse alle premialità, dal momento che non è risultato possibile effettuare i medesimi approfondimenti istruttori svolti per i gestori che hanno rispettato i termini previsti.

- 3.41 A tale casistica, inoltre, si è ritenuto di assimilare, sempre in ragione dell'esigenza di garantire i medesimi approfondimenti istruttori e dunque di preservare la confrontabilità tra i gestori nella redazione delle graduatorie, i casi di mancato rispetto dei termini perentori in caso di eventuali richieste di documentazione aggiuntiva formulate dall'Autorità nel corso dell'istruttoria (punto 3, lettera b), alinea v.).

### Mancato invio dei dati dell'anno base entro il termine del 31 dicembre 2022

- 3.42 Non si è ritenuto, inoltre, possibile applicare il meccanismo incentivante previsto dalla RQTI ai casi di mancato invio – secondo le modalità previste con il comunicato del 5 aprile 2022, o nei termini previsti per le pertinenti predisposizioni tariffarie<sup>15</sup> – dei dati di qualità tecnica riferibili all'anno base (per questo biennio di applicazione, il 2021), necessari ad individuare il livello di partenza dei singoli macro-indicatori ai fini della determinazione del pertinente obiettivo cumulato per le annualità 2022-2023.
- 3.43 In tale casistica rientrano poi le gestioni per le quali l'invio dei dati dell'anno base sia stato effettuato in un periodo temporale in cui i dati 2022-2023 erano già (almeno parzialmente) conosciuti, al fine di scongiurare l'adozione di comportamenti potenzialmente opportunistici da parte del compilante. Per tale motivo, la deliberazione 39/2024/R/IDR ha espressamente previsto - al punto 3, lett. b), alinea *iii*. —l'esclusione dalle premialità del meccanismo incentivante per le gestioni “*per le quali i dati relativi all'annualità 2021 - riferimento per la determinazione degli obiettivi 2022-2023 – siano stati inviati in data successiva al 31 dicembre 2022*”.

### ***Verifiche relative ai dati e ai documenti inviati***

- 3.44 Una volta esaurite le valutazioni generali di ammissibilità al meccanismo incentivante si è proceduto alla verifica della completezza, congruità e coerenza dei dati e della documentazione inviati, oltre alla valutazione di eventuali incongruenze o errori – di rilevazione o di applicazione dei criteri – relativi all'anno base.
- 3.45 Con riferimento agli esiti regolatori delle situazioni rilevate, si osserva come in alcune situazioni, pur non verificandosi le condizioni per l'applicazione della penalità

---

<sup>15</sup> Si fa riferimento ai termini previsti dalla deliberazione 580/2019/R/IDR per le predisposizioni tariffarie per il periodo regolatorio 2020-2023, successivamente confermati dalla deliberazione 639/2021/R/idr recante l'aggiornamento biennale del metodo MTI-3.

## Allegato A

massima<sup>16</sup>, la possibilità di esclusione *tout court* dal meccanismo incentivante potrebbe dar luogo all'adozione di comportamenti strategici selettivi. Nei casi in cui i macro-indicatori 2022-2023 siano risultati in regime di penalità, oppure nei casi in cui le premialità risultanti non siano suffragate dalla documentazione richiesta, infatti, potrebbe risultare conveniente l'esclusione selettiva dei macro-indicatori che potrebbero presentare esito negativo. Si è, dunque, ritenuto necessario, nei casi che verranno di seguito precisati, escludere la gestione dall'applicazione delle sole premialità.

- 3.46 Le casistiche rilevate nell'ambito delle attività di verifica dei dati e dei documenti trasmessi includono, innanzitutto, le incompletezze documentali che non rientrano nelle casistiche di gravità tali da determinare l'applicazione delle penalità massime ai sensi della deliberazione 39/2024/R/IDR (e di cui al precedente paragrafo 3.14 e seguenti).
- 3.47 Un'ulteriore tipologia di casistiche attiene poi all'esclusione per carenza dei valori dell'anno base, per l'impossibilità di confronto con i valori dei successivi anni di valutazione. Ciò può essere dovuto all'utilizzo di un criterio errato – che non sempre può essere sanato a posteriori – o all'errata rilevazione dei dati stessi, o ancora al giudizio di non affidabilità del dato rilevato nell'ambito della precedente applicazione del meccanismo incentivante (deliberazione 477/2023/R/IDR).
- 3.48 Alle precedenti casistiche la deliberazione 39/2024/R/IDR ha aggiunto esplicitamente l'esito di esclusione dalle premialità per le gestioni “*che abbiano inviato una richiesta di correzione dei dati di qualità tecnica per gli anni 2022-2023, in data successiva alla pubblicazione della nota metodologica in esito alle risultanze istruttorie preliminari*” (punto 3, lettera b), alinea vi.), sempre in ragione delle già citate esigenze di parità di approfondimento istruttorio, oltre all'esigenza di garantire la chiusura del procedimento di attribuzione del meccanismo incentivante.
- 3.49 Anche questo gruppo di valutazioni viene effettuato a valle della verifica della mancata sussistenza di casistiche di applicazione delle penalità massime, in aggiunta alla verifica delle condizioni preliminari.
- 3.50 Nei paragrafi che seguono sono elencate puntualmente le casistiche rilevate ed i relativi esiti regolatori.

### Incompletezze o incongruenze

- 3.51 La casistica in oggetto ricomprende le situazioni in cui l'istruttoria ha evidenziato incompletezze o incongruenze, nei dati o nella documentazione inviata, tali da non configurare la casistica di applicazione della penalità massima (come indicato al precedente paragrafo 3.14). Si tratta di incongruenze interne dei dati indicati nel file di raccolta o che emergono dal confronto con i valori riportati nei registri, o ancora della mancanza di compilazione di dati di controllo.

---

<sup>16</sup> Casistiche precedentemente illustrate di: “Mancato invio dei dati RQTI 2022-2023” o “Grave incompletezza della documentazione inviata”, tale da configurare il mancato invio della stessa.

## Allegato A

- 3.52 In questa categoria sono stati inseriti anche i casi di applicazione di criteri restrittivi nel calcolo dei macro-indicatori, sia laddove il criterio restrittivo risulta essere stato mantenuto nel tempo (nell'anno base e nell'anno di valutazione), sia nei casi in cui il cambio di criterio sia avvenuto nel corso del periodo valutato, generando un incremento delle *performance* non legato ad un reale miglioramento del servizio fornito.
- 3.53 In tali casi, si è ritenuto di dover applicare l'eventuale penalità risultante, ma di escludere l'applicazione dell'eventuale premialità in tutti gli Stadi di valutazione.

### Registri incompleti

- 3.54 Un'ulteriore casistica nella quale la possibilità di esclusione *tout court* dal meccanismo incentivante potrebbe dar luogo all'adozione di comportamenti strategici selettivi è quella associabile all'invio di un riscontro incompleto a fronte della richiesta di trasmissione dei registri. Potrebbe essere, infatti, ritenuto preferibile inviare i registri in maniera incompleta – specie laddove non tenuti correttamente – nelle situazioni in cui la premialità risultante non risulti adeguatamente suffragata, o nei casi in cui la penalità potrebbe risultare di entità più elevata. L'incompletezza può aver riguardato intere sezioni dei registri, o parte di essi, o ancora la documentazione aggiuntiva, ove richiesta.
- 3.55 In questo caso, si è ritenuto dunque di dover applicare l'eventuale penalità risultante, ma di escludere la gestione dall'eventuale premialità in tutti gli Stadi di valutazione.
- 3.56 Si ritiene di doversi riservare la possibilità, nelle prossime fasi di applicazione del meccanismo incentivante, di discriminare tra le situazioni di completa mancanza di un registro o di una sezione documentale e quella della parziale compilazione dei registri, valutando se far rientrare la prima casistica tra le gravi incompletezze della documentazione, passibili di applicazione della penalità massima.

### Dichiarazioni non suffragate da evidenze documentali

- 3.57 Inoltre, si è ritenuto di non poter ammettere alle premialità, in tutti gli stadi del meccanismo incentivante, i casi in cui i dati forniti, seppur non palesemente incompleti o incongruenti, risultino non suffragati da evidenze documentali. Tale esito ha riguardato solo alcuni macro-indicatori con particolare riferimento ai casi in cui:
- il numero di eventi indicati dalla gestione sia risultato nullo o estremamente ridotto rispetto a quelli indicati nel registro di pronto intervento, ma non sia stata presentata istanza per “*eventi imprevisti e imprevedibili e comunque al di fuori della sfera di responsabilità del gestore*” prevista dal comma 5.4 della deliberazione 917/2017/R/IDR e non sia stata fornita motivazione (o quest'ultima risulti fortemente carente) del mancato conteggio di tali eventi nel macro-indicatore (casistica rilevata, in particolare, per i macro-indicatori M2 e M4);
  - le gestioni non abbiano correttamente indicato la suddivisione tra utenze finali dirette e utenze condominiali, e il registro fornito non escluda chiaramente

## Allegato A

l'assenza di quest'ultima tipologia (casistica rilevata per il macro-indicatore M2);

- a fronte di registri di carico e scarico che indicano codici di smaltimento, il gestore abbia indicato di aver avviato a recupero i relativi fanghi di depurazione senza fornire sufficiente motivazione e/o produrre ulteriore documentazione (casistica rilevata per il macro-indicatore M5).

### Esclusione dei dati dell'anno base per mancanza di confrontabilità con i dati più recenti

- 3.58 Tale casistica ricomprende il caso di quelle gestioni per le quali uno o più macro-indicatori presentino una mancanza di confrontabilità dei dati dell'anno base con i dati più recenti (punto 3, lettera a), alinea *iii.* della deliberazione 39/2024/R/IDR). Tale mancanza di confrontabilità può derivare dalla valutazione emersa nell'ambito dell'istruttoria per l'applicazione del meccanismo incentivante del biennio precedente (deliberazione 477/2023/R/IDR) o da successivi approfondimenti istruttori. Con riferimento alle casistiche di esclusione rilevate nel precedente provvedimento di applicazione, rilevano, in particolare, quelle di adozione di criteri errati di determinazione dei macro-indicatori, di sottoposizione di istanze specifiche (per mancanza di prerequisito o per eventi imprevisti e imprevedibili) o di adozione dello schema di convergenza, in quanto suscettibili di avere impatto nel confronto con i dati dell'anno 2023 attualmente oggetto di valutazione.
- 3.59 Naturalmente, laddove la problematica si sia ripresentata anche nell'ambito delle valutazioni afferenti alle annualità 2022 e 2023, la gestione è inserita nelle casistiche di pertinenza, mentre laddove la detta problematica sia stata sanata per il 2023 e non per l'anno base 2021, si porrebbe il problema di confrontare dati calcolati diversamente o addirittura potrebbe mancare il dato di partenza. Nei casi in cui sia stato possibile ricalcolare il dato, l'aggiustamento del criterio ha determinato il cambiamento del valore di partenza, con possibile modifica *ex post* dell'obiettivo assegnato. In questi casi, la possibilità di utilizzo del dato modificato<sup>17</sup> è legata alla valutazione relativa alla casistica che segue ("richiesta di modifica *ex post* dei dati dell'anno base", di cui al paragrafo 3.62 e seguenti).
- 3.60 Si è ritenuto pertanto di escludere le gestioni per le quali si sia rilevata la casistica di "Esclusione dei dati dell'anno base per mancanza di confrontabilità con i dati più recenti" – per i macro-indicatori per i quali è stata rilevata tale problematica – dall'intero meccanismo incentivante (comprendente sia le premialità che le penalità) per i soli Stadi I, II e IV, ovvero per quegli Stadi in cui rilevi la dinamica tra l'anno base e gli anni valutati.
- 3.61 Come di consueto, sono fatti salvi i casi di applicazione delle penalità massime.

---

<sup>17</sup> Ovviamente, il cambio di criterio è stato accettato solo nel caso in cui non sia apparso in contrasto con quanto previsto dalla RQTI.

## Allegato A

### Richiesta di modifica *ex post* dei dati dell'anno base

- 3.62 Un'ulteriore casistica riscontrata attiene alle situazioni in cui la gestione ha richiesto di modificare i dati di base (riferiti all'annualità 2021), per aggiornamento o rilevamento di errori di misura.
- 3.63 Questa casistica è risultata, storicamente, di valutazione particolarmente problematica, in considerazione dell'incentivo ad invocare un errore precedente nei casi di mancato raggiungimento dell'obiettivo. Si tratta, infatti, di effettuare un ricalcolo, in un lasso temporale successivo, in cui sono già disponibili i dati più recenti da valutare. Peraltro, la correzione di un dato *ex post* potrebbe implicare la modifica dell'obiettivo pregresso, con conseguente impatto sulla pianificazione.
- 3.64 Nel corso dell'istruttoria è apparso dunque opportuno distinguere tra aggiornamento dei dati e rilevamento di errori di misura. In passato, infatti, sono state presentate richieste di aggiornamento del macro-indicatore M1 a seguito di letture successive. Nelle precedenti note metodologiche è stato specificato che tale possibilità non può essere contemplata, poiché implicherebbe il non poter concludere il calcolo del macro-indicatore nei termini previsti. Pertanto, in tutti i casi in cui la richiesta abbia configurato un aggiornamento successivo, il dato considerato per l'anno base è stato mantenuto invariato rispetto alla rilevazione originaria.
- 3.65 Con riferimento, invece, alle richieste di correzione di un errore di misura, è stata ritenuta accettabile la correzione dei dati per i quali l'EGA attesti di aver rilevato l'errore computazionale indicato, a meno che tale correzione non determini un nuovo elemento di incongruenza nei dati forniti.
- 3.66 In ogni caso, in considerazione dell'incentivo ad invocare un errore precedente nei casi di mancato raggiungimento dell'obiettivo, e dato che l'accettazione della correzione dell'errore può portare sia al capovolgimento dell'effetto del meccanismo incentivante (da penalità a premio o viceversa), sia ad una diversa modulazione del medesimo effetto (riduzione/aumento della penalità, aumento/riduzione del premio), si ritiene di dover incentivare la corretta misurazione dei macro-indicatori all'atto dell'invio all'Autorità tramite l'esclusione dall'applicazione di premialità negli Stadi I, II e IV, ma attribuendo le penalità risultanti dall'applicazione del dato rettificato.

### Richiesta di modifica dei dati successivamente alla pubblicazione della nota metodologica

- 3.67 Come anticipato in precedenza, la deliberazione 39/2024/R/IDR ha ritenuto di aggiungere esplicitamente l'esito di esclusione dalle premialità per le gestioni "*che abbiano inviato una richiesta di correzione dei dati di qualità tecnica per gli anni 2022-2023, in data successiva alla pubblicazione della nota metodologica in esito alle risultanze istruttorie preliminari*" (punto 3, lettera b), alinea vi.).
- 3.68 La motivazione va ricercata innanzitutto nella già citata esigenza di garantire la parità di approfondimento istruttorio dei dati e degli atti delle gestioni, soprattutto al fine di

## **Allegato A**

elaborare le graduatorie degli Stadi avanzati e di eccellenza. A tale esigenza, si aggiunge anche la necessità di garantire la chiusura del procedimento di attribuzione del meccanismo incentivante in tempi sufficientemente brevi e, in ogni caso, non modificabili sulla base di eventuali comportamenti opportunistici di gestori che potrebbero trarre vantaggio dall'adozione di tecniche dilatorie.

### ***Ammissibilità alle valutazioni del livello di eccellenza***

- 3.69 Il comma 26.2 della RQTI prevede che il livello di eccellenza di fattore premiale (Stadio V) debba essere applicato *“per i tre migliori operatori con riferimento a tutti i macro-indicatori valutati, di cui almeno uno in Classe A”*.
- 3.70 Di conseguenza sono stati esclusi dalle valutazioni di cui allo Stadio V le gestioni che:
- non abbiano neanche un macro-indicatore in classe A al termine del biennio 2022-2023;
  - non siano valutabili per tutti i macro-indicatori previsti (perché non svolgono uno o più servizi, per mancanza di prerequisiti, applicazione dello schema di convergenza o altre cause di esclusione applicabili).

## Allegato A

### 4 Tavola sinottica delle casistiche e degli esiti regolatori previsti

4.1 Nella tavola che segue sono riepilogate le casistiche precedentemente descritte, indicandone gli esiti regolatori previsti.

**TAV. 2 Tavola sinottica delle casistiche e degli esiti regolatori previsti**

Macro-Casistiche	Esito regolatorio	Casistiche di dettaglio
Applicabilità delle penalità massime	Penalità di cui al punto 1, lettera b) della deliberazione 39/2024/R/IDR	Mancato invio dei dati RQTI 2022-2023 e della documentazione richiesta entro il termine massimo
		Grave incompletezza della documentazione inviata, assimilabile ad un mancato invio
Valutazioni preliminari di ammissibilità al meccanismo incentivante	Esclusione da tutti gli Stadi	Servizio non gestito
		Mancata validazione dei dati da parte dell'EGA
		Schema di convergenza
		Istanza per mancanza di prerequisite
		Istanza per eventi imprevedibili e imprevedibili
	Istanza per aggregazione gestionale*	
	Esclusione dalle premialità in tutti gli Stadi	Mancato invio della predisposizione tariffaria nei termini previsti
		Omesso versamento componenti perequative per il servizio idrico
Mancato rispetto dei termini perentori di invio dei dati e della documentazione di supporto per il biennio di valutazione		
Mancato invio dei dati dell'anno base entro il termine del 31 dicembre 2022		
Verifiche relative ai dati e ai documenti inviati	Esclusione dalle premialità in tutti gli Stadi	Incompletezze o incongruenze
		Registri incompleti
		Dichiarazioni non suffragate da evidenze documentali
	Esclusione dagli Stadi I, II e IV	Richiesta di modifica dei dati successiva alla pubblicazione della nota metodologica
	Esclusione dalle premialità degli Stadi I, II e IV	Esclusione dei dati dell'anno base per mancanza di confrontabilità con i dati più recenti
Richiesta di modifica <i>ex post</i> dei dati dell'anno base		
Ammissibilità allo stadio di eccellenza	Esclusione dallo Stadio V	Assenza di macro-indicatori in classe A
		Gestione non valutabile per tutti i macro-indicatori previsti

\* l'esclusione riguarda la quota parte di dati afferente al gestore acquisito.